

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981 www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N.

0988

DEL

2 7 NOV. 2017

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento rientri in servizio".

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario:

F.to Dott Corrado Scolari

F.to Dr Marcello Acciaro

F.to Dott Giuseppe Ferrari

F.to Dr.ssa Maria Assunta De/Berti

L'anno 2017, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- a seguito di precedenti incontri tra la Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali Area Comparto e i Rappresentanti RSU si era convenuto di procedere all'adozione di un regolamento organico circa la disciplina dei rientri in servizio;
- in data 29.6.2017 sono stati raggiunti gli accordi con i Rappresentanti delle OOSS e le parti hanno convenuto di adottare il "Regolamento rientri in servizio";

RICHIAMATI:

- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria dell'accordo medesimo così come redatta dall'AGRU, registrata al prot.ASST il 28.8.2017 al n.15673/17;
- la certificazione resa, ai sensi dell'art.40 bis del D.Lgs 165/2001, dal Collegio Sindacale, come risulta dalla nota registrata al prot.ASST il 6.11.2017 al n.19907/17;
- il decreto adottato in data odierna con il quale si sono recepiti gli accordi precedentemente intervenuti con le rappresentanze sindacali,

OSSERVATO che, per quanto riguarda i rientri in servizio, sono stati definiti tramite l'accordo intervenuto tra le rappresentanze aziendali e quelle sindacali vari aspetti tra i quali la regolamentazione delle finalità, del personale coinvolto, del limite temporale, l'ambito applicativo e le modalità operative, gli obblighi del dipendente e le modalità applicative:

VISTI:

- il D.Lgs n.502/1992;
- il D.Lgs n.165/2001, ed in particolare gli artt 40 e 40 bis;
- il D.Lgs n.150/2009;
- il D.Lgs n.66/2003, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"
- le "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2017", adottate con DGR n.X/5954/2016;
 - i CCNL del Comparto Sanità;

RITENUTO necessario provvedere all'adozione in via definitiva dei menzionati accordi, approvando l'allegato "Regolamento rientri in servizio":

VISTA la proposta del responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria; ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario:

CON I POTERI di cui all'art. 3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.X/4632 del 19.12.2015, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

DECRETA

- 1 di approvare definitivamente il "Regolamento rientri in servizio", che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2 di precisare che la decorrenza dell'entrata in vigore di detto regolamento è fissata per l'1.1.2018;
 - 3 che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;
- 4 di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE Raffaello Stradohi)



Rev. 00 Pag. 1 di 7

27.11.2017

REGOLAMENTO RIENTRI IN SERVIZIO



Rev. 00

Pag. 2 di 7

27.11.2017

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Personale coinvolto
- Art. 3 Limite temporale
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Modalità operative
- Art. 6 Obblighi dipendente
- Art. 7 Norma particolare
- Art. 8 Diffusione della procedura
- Art. 9 Applicazione





Rev. 00 Pag. 3 di 7

27.11.2017

Art. 1 Finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina uniformi modalità applicative per assicurare, all'interno dell'ASST della Valcamonica", la continuità dei servizi nel caso di assenze dal servizio non programmate degli operatori del comparto che compromettono i livelli minimi di sicurezza assistenziale o il corretto funzionamento delle strutture aziendali operanti sulle 12 e 24 h.
- 2. Nelle strutture aziendali si possono infatti verificare assenze non programmate nella normale turnistica quali, a titolo esemplificativo, malattie, infortuni, nonché permessi retribuiti legati ad esigenze particolarmente gravi (lutto, esigenze familiari gravi), tali da ingenerare delle situazioni di criticità non risolvibili nell'immediatezza riorganizzazione dell'attività ma tali da richiedere uno specifico intervento aggiuntivo, mediante richiamo in servizio del personale.

Art. 2 Personale coinvolto

- 1. Sono soggetti all'applicazione del presente regolamento tutti gli operatori turnisti del comparto in servizio nelle strutture operanti sulle 12 e 24 h e i coordinatori dei servizi qualora si rendano disponibili a coprire il turno scoperto.
- 2. Secondo le previsioni della legge 8 gennaio 2002 n. 1 sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi; b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente; c) non beneficiare, nel mese in cui e' richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio ordinario, comprese le assenze per malattia.

Art. 3 Limite temporale

- 1. Il pagamento del rientro in servizio sarà riconosciuto per la copertura dei turni rimasti scoperti entro 1 giorno successivo dalla comunicazione dell'assenza da parte del dipendente per i primi 2 giorni complessivi massimo.
- 2. Successivamente al richiamo in servizio il coordinatore provvederà alla riorganizzazione dei turni di lavoro per sopperire all'assenza prolungata oltre i 2 giorni.





Rev. 00 Pag. 4 di 7

27.11.2017

3. La riorganizzazione dei turni fino alla fine del mese precedente sarà comunicato ai lavoratori mediante la pubblicazione di un nuovo planning, contattando i lavoratori. In corso di mese la modifica dei turni dovrà essere, concordato con il lavoratore.

Art. 4 Ambito di applicazione

- 1. Il rientro in servizio, che può comportare il pagamento della relativa indennità di cui all'art. 10, può essere richiesto per la copertura di turni rimasti scoperti per cause imprevedibili ed eccezionali o per sostituzione di assenze improvvise dovute a:
 - Malattia
 - Infortunio
 - permesso retribuito dovuto a causa non prevedibile
 - malattia figli
 - lutto
 - aumento improvviso ed imprevedibile del carico di lavoro
- 2. L'ambito di applicazione è di norma dipartimentale/distrettuale e avviene mediante l'applicazione dei seguenti criteri:
 - a) chiamata dei dipendenti in servizio presso la Struttura in cui si è evidenziata l'assenza improvvisa:
 - b) In caso di mancato reperimento dei dipendenti della Struttura interessata si provvederà alla chiamata dei dipendenti Strutture di complementari del dipartimento/distretto di afferenza, ubicate nella stessa sede;
 - c) chiamata di dipendenti afferenti ad altro Dipartimento nel caso previsto dall'art. 6 comma 4.

Art. 5 Modalità operative

1. Il SITRA provvede alla copertura del turno di servizio mediante coinvolgimento di tutto il personale in riposo e, solo in caso di assoluta necessità in ferie, garantendo nel gruppo una idonea rotazione.

Nella chiamata in servizio si terrà conto delle seguenti priorità:

- a. disponibilità dei lavoratori;
- b. richiamo in servizio dei dipendenti in debito orario:
- c. richiamo da recupero ore:
- d. richiamo dal riposo (non smonto notte per copertura 1° turno);
- e. richiamo dell'operatore in congedo per formazione permanente;







Rev. 00 Pag. 5 di 7

27.11.2017

- f. richiamo dell'operatore in permesso studio (esclusa la giornata dell'esame);
- g. richiamo dalle ferie (in questo caso la giornata di ferie programmata verrà convertita in giornata di recupero ore).
- 2. Il dipendente richiamato in servizio, ad esclusione dei primi due giorni, sceglie se recuperare le ore svolte per garantire la copertura del turno o optare per il pagamento nei termini definiti in sede di contrattazione integrativa.
- 3. Una volta acquisita la disponibilità dell'operatore nelle vie brevi il richiamo in servizio sarà sempre attestato mediante specifica registrazione sul turno/prospetto mensile e accompagnato da attestazione scritta redatta dal coordinatore circa le motivazioni, data e orario di lavoro realmente effettuato durante il richiamo in servizio ai fini della formalizzazione dell'avvenuto richiamo.
- 4. In caso di richiami in servizio la rilevazione della presenza avverrà mediante timbratura. In ogni caso il riconoscimento economico connesso alla timbratura è subordinato alla presenza, al momento della liquidazione, di un saldo orario complessivo con valore positivo. In caso di presenza di un saldo orario complessivo con valore negativo, l'Azienda procederà comunque ad una verifica delle posizioni di debito orario che, se motivate (ad esempio perché dovuti a giustificativi d'assenza non ancora inseriti a sistema ovvero dipendenti dall'andamento "fisiologico" del turno), non impediranno al dipendente di godere del beneficio economico previsto. Nel caso in cui invece risulti un saldo orario negativo non giustificabile, il pagamento viene sospeso fino al maturare di un saldo orario positivo, comunque non oltre il 31.12.
- 5. Nel caso in cui la ricerca di operatori disponibili al rientro, anche di altra struttura, dia esito negativo il Servizio Infermieristico Aziendale emette l'ordine di servizio nel rispetto delle priorità di cui al comma 1.
- 6. Con riferimento a quanto stabilito al precedente comma 5, è da considerarsi ordine di servizio la chiamata telefonica, alla quale dovrà far seguito, successivamente, formalizzazione scritta.
- 7. Il riconoscimento economico per le prestazioni aggiuntive effettuate dal dipendente che rientra in servizio è stabilito in contrattazione sindacale.

Art. 6 Obblighi del dipendente

1. Il dipendente che per gravi motivi non programmabili è impossibilitato a presentarsi in servizio come da turno programmato deve avvisare tempestivamente la propria struttura di appartenenza.



Rev. 00

Pag. 6 di 7 27.11.2017

- 2. Il dipendente che venga richiamato in servizio con le modalità previste nel presente regolamento ha l'obbligo di rientrare in servizio.
- 3. In caso di mancata sostituzione è d'obbligo per il dipendente in servizio prolungare il proprio orario di lavoro sino all'arrivo della sostituzione e, comunque, per un tempo non superiore alle 12 ore complessive. In tal caso le ore di lavoro effettuate dopo la fine del proprio turno saranno remunerate con il compenso previsto per il richiamo in servizio.
- 4. Qualora qualche dipendente si rendesse disponibile ad essere richiamato in servizio al di fuori del Dipartimento/Distretto potrà dare la propria disponibilità al SITRA, che ne terrà conto previa valutazione delle competenze.
- 5. Il richiamo in servizio nella Struttura di appartenenza è prioritario rispetto al richiamo in una Struttura diversa.
- 6. Ai fini del monitoraggio del corretto ricorso/utilizzo dei richiami in servizio, anche sotto il profilo dei costi aziendali, il SITRA deve inviare mensilmente all'AGRU il prospetto riepilogativo delle chiamate effettuate entro il 15° giorno del mese successivo.

Art. 7 Norma particolare

1. Il presente regolamento trova applicazione anche nei casi in cui le strutture sanitarie debbano fronteggiare situazioni contingenti e imprevedibili connotate da gravi elementi di criticità, nonché in quelli in cui potrebbe essere messa a rischio la continuità del servizio e la sicurezza dei pazienti/utenti. La valutazione di tali situazioni è in capo al Servizio infermieristico Aziendale, con il quale il coordinatore deve assolutamente e preventivamente concordare la possibilità di applicazione del presente regolamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trasporto neonati/bambini/adulti in Centri Specializzati, trasporto della donna gravida con parto a rischio, accertamenti di morte ecc.).

Art. 8 Diffusione della procedura

Al Servizio Infermieristico Aziendale è demandato il compito di diffondere la procedura a tutti i servizi sanitari nonché di coordinare e controllare l'applicazione del presente regolamento per la parte di competenza, individuando modalità operative omogenee per le diverse strutture aziendali.



Rev. 00

Pag. 7 di 7

27.11.2017

Art. 9 Applicazione

Il presente regolamento si applica ai richiami successivi alla sua entrata in vigore.

Dalla medesima data cessano di avere valore gli accordi precedentemente sottoscritti. Nell'ambito della contrattazione annuale sull'utilizzo delle risorse per la produttività, potranno essere definiti ulteriori criteri premiali di incentivazione dell'obiettivo di salvaguardare la continuità assistenziale nell'ambito del relativo fondo.

Art.10 Copertura economica

A decorrere dal mese successivo a quello di adozione del presente regolamento i corrispettivi economici da erogare al personale sono determinati dal presente articolo.

Indennità da riconoscere per ciascun rientro in servizio, come definito dal presente regolamento:

- 180 euro D/DS
- 160 euro C
- 150 euro B/BS
- 140 euro A

Tali indennità si intendono omnicomprensive e sono rapportate al rapporto di lavoro (tempo pieno o part time)

Oltre i 2 giorni di cui all'art. 3, per i turni aggiuntivi (rientri) richiesti al dipendente sarà corrisposta un'indennità di disagio, a valere sul fondo della produttività collettiva, concordata con le organizzazioni sindacali, che in sede di prima attuazione è stabilita pari a 20 euro per ciascun rientro; le ore lavorate vengono retribuite, se richiesto dal dipendente, come ore straordinarie e sono riconosciute eventuali indennità.

Le prestazioni aggiuntive richieste al personale infermieristico e ai tecnici di radiologia verrà remunerato con le risorse di cui all'art. 1 Decreto legge 12 novembre 2001 n. 402 convertito nella legge 8 gennaio 2002 n. 1, fino al limite delle risorse assegnate. Le risorse eccedenti la disponibilità di cui sopra e quelle necessarie per la remunerazione del personale appartenente a profili diversi da quelli richiamati nel paragrafo precedente, saranno poste a carico del fondo della produttività per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente alto viene pubblicato in copia all'Albo di questa
Aziendo Socio-Saniteria Territoriale della Valcamonica
Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

2 8 NUV. 2017



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA (Geroma Torri)

